



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 19.4.2010
COM(2010)155 definitivo

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**Prima relazione sull'applicazione delle disposizioni del protocollo n. 3 dell'atto di
adesione del 2003 relativo alle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e
Irlanda del Nord a Cipro**

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

Prima relazione sull'applicazione delle disposizioni del protocollo n. 3 dell'atto di adesione del 2003 relativo alle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro

Introduzione

L'atto di adesione del 2003¹ e il protocollo n. 3 ivi allegato relativo alle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro² (in appresso, "il protocollo") sono entrati in vigore il 1° maggio 2004.

Il protocollo indica le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea e del relativo diritto comunitario (attualmente diritto dell'Unione europea) applicabili alle zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia a Cipro (in appresso, "zone di sovranità") e definisce un regime specifico per quanto riguarda l'attuazione di tali disposizioni.

La presente relazione non rende conto del transito di merci, servizi e persone attraverso la "linea verde" che separa le zone sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo da quelle sulle quali il governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo e dalla zona orientale di sovranità, conformemente al regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ad un regime ai sensi dell'articolo 2 del protocollo n. 10 dell'atto di adesione³⁴.

La presente relazione copre il periodo dal 1° maggio 2004 al 30 aprile 2009.

1. DOGANE, IMPOSTE INDIRETTE E POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Le zone di sovranità sono incluse nel territorio doganale dell'Unione⁵ e a tal fine, e in forza dell'articolo 2 del protocollo, gli atti di politica doganale e di politica commerciale comune (come modificati o sostituiti di volta in volta) e i relativi atti di esecuzione⁶ si applicano alle zone di sovranità. L'attuazione di questa componente dell'*acquis* da parte dell'amministrazione delle zone di sovranità e la collaborazione con le autorità competenti della Repubblica di Cipro in questo ambito sono giudicate soddisfacenti. La Commissione non è a conoscenza di alcun reclamo in tal senso.

¹ Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea e adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.

² GU L 236 del 23.9.2003, pag. 940.

³ GU L 161 del 30.4.2004, pag. 128.

⁴ Per le questioni relative all'attuazione del regolamento sulla linea verde, si vedano le relazioni annuali della Commissione al Consiglio (ad es. COM(2009) 478 definitivo del 14.9.2009).

⁵ Si vedano l'articolo 2, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, del protocollo.

⁶ Per l'elenco, si veda la sezione I dell'allegato del protocollo.

In linea di principio, questa valutazione corrisponde a quella riguardante gli atti comunitari applicabili alle imposte sulla cifra d'affari, alle imposte di consumo e ad altre forme di imposte indirette⁷. La Commissione ha tuttavia individuato alcuni rischi per quanto riguarda le franchigie e le esenzioni da diritti e tasse per le forniture destinate alle forze armate britanniche e al personale civile che le accompagna⁸ (accordate dal trattato istitutivo⁹ e confermate dal protocollo). Detti rischi riguardano in particolare l'esenzione IVA a beneficio delle forze britanniche e del personale civile che le accompagna: in primo luogo, il mancato razionamento di alcune merci assoggettate a IVA dà adito ad abusi (specie per quanto riguarda i mezzi di trasporto) e, in secondo luogo, l'amministrazione delle zone di sovranità tende ad interpretare l'esenzione in senso troppo esteso, fino ad includervi i familiari a carico del suddetto personale¹⁰. La Commissione esaminerà la questione in modo più approfondito e prenderà le misure del caso.

2. POLITICA AGRICOLA COMUNE

L'attuazione della politica agricola comune, che si applica alle zone di sovranità¹¹, procede senza complicazioni.

Il Regno Unito ha provveduto a delegare pienamente alla Repubblica di Cipro le questioni agricole nelle zone di sovranità¹². La cooperazione tra l'amministrazione delle zone di sovranità e le competenti autorità cipriote funziona in modo armonioso.

Durante il periodo in esame, le autorità competenti della Repubblica di Cipro hanno attuato i seguenti regimi PAC nei confronti di beneficiari residenti nelle zone di sovranità: i) regime di pagamento unico per superficie; ii) misure di sviluppo rurale attinenti ai 3 diversi assi; iii) misure riguardanti l'organizzazione comune dei mercati, soprattutto nel settore vitivinicolo. Una serie di richieste a titolo dei diversi regimi è pervenuta all'agenzia cipriota per i pagamenti agricoli che, dopo aver effettuato controlli sul posto, ha provveduto a eseguire i pagamenti.

Nessun problema relativo all'attuazione della PAC è stato portato all'attenzione della Commissione. La verifica documentale delle informazioni disponibili (elenco di verifica sul posto del 2008) ha confermato che sono state presentate domande provenienti dalle zone suddette. L'organismo di certificazione ha peraltro ritenuto adeguata l'amministrazione (pagamenti compresi) delle sovvenzioni agricole da parte della Repubblica di Cipro, soprattutto per quanto riguarda i sistemi di controllo interno dell'organismo pagatore cipriota.

La Repubblica di Cipro ha segnalato solo alcuni problemi minori relativi alla gestione delle domande e all'esecuzione dei controlli sul posto. Si tratta in particolare: i) della misurazione delle superfici tramite rilevazione GPS nelle vicinanze delle antenne installate dall'amministrazione delle zone di sovranità (nei casi di connessione GPS difficile o

⁷ Si vedano l'articolo 2, paragrafo 2, e la sezione II dell'allegato del protocollo.

⁸ Si vedano l'articolo 2, paragrafo 3, e la sezione III dell'allegato del protocollo.

⁹ Trattato relativo all'istituzione della Repubblica di Cipro del 16 agosto 1960.

¹⁰ Una tale interpretazione sarebbe contraria all'articolo 151, paragrafo 1, lettera e), della direttiva IVA (direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

¹¹ Si veda l'articolo 3, lettera a), del protocollo.

¹² Sulla base della *SBA Agricultural Provisions Ordinance 2007*, ordinanza 9 del 2007, supplemento n. 2 della *Sovereign Base Areas Gazette* n. 1454 del 20 aprile 2007, pag. 83 (in appresso, "l'ordinanza del 2007 sulle disposizioni agricole").

impossibile); ii) della concessione da parte dell'amministrazione delle zone di sovranità di licenze per l'utilizzo delle superfici agricole limitate ad un anno, laddove l'attuazione delle varie misure di sviluppo rurale comporta contratti almeno quinquennali (ad es. nelle zone agroambientali). In questi casi i lotti interessati sono riconosciuti ammissibili alle sovvenzioni e il richiedente è tenuto a presentare ogni anno un nuovo documento (rilasciato dall'amministrazione delle zone di sovranità); iii) il rischio, segnalato¹³ alla Commissione, insito nella tendenza dell'amministrazione delle zone di sovranità a non concedere facilmente l'autorizzazione a costruire nuovi edifici (il che può causare limitazioni nell'ambito di alcuni regimi PAC).

3. QUESTIONI VETERINARIE E FITOSANITARIE

L'attuazione della normativa veterinaria e fitosanitaria dell'Unione europea, di cui all'articolo 3, lettera b), del protocollo, è delegata alla Repubblica di Cipro¹⁴. L'ordinanza del 2007 sulle disposizioni agricole recepisce una serie di leggi della Repubblica di Cipro che attuano misure in materia veterinaria e fitosanitaria intese direttamente a tutelare la sanità pubblica. Il governo della Repubblica di Cipro notifica all'amministrazione delle zone di sovranità l'eventuale adozione o modifica della normativa pertinente. Nei casi di emergenza¹⁵ è posto in essere un sistema di stretta collaborazione inteso a coordinare i provvedimenti da adottare per il controllo delle malattie. I prodotti provenienti dai paesi terzi che necessitano di un certificato fitosanitario non possono essere introdotti direttamente nelle zone di sovranità, ma entrano a Cipro attraverso un porto o un aeroporto situato nelle zone della Repubblica di Cipro sotto il controllo delle autorità cipriote. Le relative ispezioni vengono pertanto condotte da ispettori della competente autorità cipriota presso i punti d'ingresso ufficiali della Repubblica di Cipro. L'introduzione di animali o di prodotti animali provenienti da paesi terzi che necessitano di ispezioni veterinarie è soggetta a procedure simili.

L'applicazione di questa disposizione del protocollo, ritenuta soddisfacente, non presenta difficoltà o problemi pratici. Nessun reclamo è stato portato all'attenzione della Commissione.

4. SICUREZZA SOCIALE

Ai sensi dell'articolo 4 del protocollo, le persone che risiedono o lavorano nel territorio delle zone di sovranità, le quali sono soggette alla normativa della Repubblica di Cipro in materia di sicurezza sociale, sono considerate, ai fini del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio¹⁶, come persone che risiedono o lavorano nel territorio della Repubblica di Cipro¹⁷.

¹³ Segnalato alla Commissione da uno dei beneficiari residenti nelle zone di sovranità durante una missione di audit.

¹⁴ Ne consegue che tutte le spedizioni di patate che dalla parte settentrionale dell'isola attraversano la linea verde verso la zona orientale di sovranità vengono ispezionate dagli ispettori fitosanitari della Repubblica di Cipro.

¹⁵ Come si è verificato ad esempio nel caso di alcune malattie infettive degli animali, quali l'influenza aviaria o l'afte epizootica manifestatesi nel 2006 e nel 2007.

¹⁶ Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2).

¹⁷ Dal momento che le zone di sovranità fanno parte del territorio del Regno Unito, coloro che vi lavorano sono assimilati ai lavoratori britannici e di conseguenza soggetti alla legislazione sociale del Regno Unito (come specificato dal regolamento (CEE) n. 1408/71). Ai sensi del suddetto regolamento, questi lavoratori sarebbero pertanto lavoratori stranieri a Cipro e potrebbero, in tal senso, beneficiare, ad

In tema di sicurezza sociale, il protocollo riconosce in pratica pari trattamento ai lavoratori delle zone di sovranità¹⁸ rispetto a quelli della Repubblica di Cipro.

Onde facilitare l'applicazione della normativa cipriota in materia di sicurezza sociale, l'amministrazione delle zone di sovranità ha ripreso le disposizioni della normativa cipriota pertinente¹⁹. L'amministrazione delle zone di sovranità ha inoltre ripreso (in inglese) tutti i moduli utilizzati dai servizi di previdenza sociale della Repubblica di Cipro. Le necessarie disposizioni amministrative sono statuite da un accordo bilaterale. La supervisione della relativa attuazione (ad eccezione dell'occupazione nelle installazioni militari) è delegata di norma alle autorità competenti della Repubblica di Cipro.

L'applicazione di questa disposizione del protocollo risulta efficace. Nessun reclamo è stato portato all'attenzione della Commissione.

5. GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI

Ai sensi dell'articolo 5 del protocollo, la Repubblica di Cipro non è tenuta ad effettuare controlli sulle persone che attraversano le sue frontiere terrestri e marittime con le zone di sovranità, mentre il Regno Unito effettua controlli sulle persone che attraversano le frontiere esterne delle zone di sovranità.

Le frontiere esterne delle zone di sovranità sono definite come "*i loro confini marittimi e i loro aeroporti e porti marittimi, ma non le loro frontiere terrestri o marittime con la Repubblica di Cipro*"²⁰. In altre parole, l'amministrazione delle zone di sovranità non ha obblighi circa l'esercizio dei controlli sulle persone alle frontiere terrestri della Repubblica di Cipro²¹.

Durante l'intero periodo di riferimento, sono stati decretati "punti d'ingresso" l'aeroporto militare RAF di Akrotiri e una fascia di 3 miglia lungo la costa di Dhekelia²², anche se quest'ultima, che dovrebbe essere utilizzata solo a fini limitati, non è stata utilizzata per lo scopo previsto durante il periodo in esame. I due punti d'ingresso sono ad uso esclusivo del personale militare e civile connesso con le forze britanniche a Cipro o dell'amministrazione delle zone di sovranità.

esempio, dell'assistenza sanitaria a Cipro solo previa autorizzazione delle autorità sanitarie britanniche, ove richiesto. L'articolo 4 del protocollo affronta questo problema.

¹⁸ I militari e i funzionari britannici non sono soggetti alla normativa cipriota in materia di sicurezza sociale. Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, lettere d) e e), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, questa categoria, cui si applica la normativa britannica in materia di sicurezza sociale, non beneficia dell'articolo 4 del protocollo.

¹⁹ *Social Insurance Ordinance* del 1980, gazzetta n. 569 del 2.10.1982.

²⁰ Si veda la sezione IV, punto 1, dell'allegato del protocollo.

²¹ Ad eccezione della frontiera tra la zona orientale di sovranità e le zone non soggette al controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro (considerata parte delle frontiere esterne delle zone di sovranità per tutta la durata della sospensione dell'applicazione dell'acquis a norma del protocollo 10; si veda l'articolo 2, paragrafo 2, del protocollo 10 dell'atto di adesione del 2003).

²² Dall'11 agosto 2009, sono "punti di attraversamento" autorizzati dall'amministrazione delle zone di sovranità ai sensi della sezione IV, punto 1, lettera b), dell'allegato del protocollo: l'aeroporto militare RAF di Akrotiri, il molo di Akrotiri, il molo di Watson a Dhekelia e l'aeroporto militare di Kingsfield a Dhekelia.

L'amministrazione delle zone di sovranità non conserva i dati sul numero e sulla nazionalità di coloro che attraversano la frontiera. Alla Commissione non sono stati segnalati incidenti. In un'unica occasione, per motivi umanitari²³ (crisi libanese del 2006), l'amministrazione delle zone di sovranità ha derogato alle condizioni previste per l'attraversamento delle frontiere esterne delle zone di sovranità da parte dei cittadini di paesi terzi, enumerate alla sezione IV, punto 3, lettera a), dell'allegato del protocollo²⁴. In quell'occasione, un numero ridotto di cittadini non UE (meno di 50) è stato trasportato in aereo dal Libano al RAF di Akrotiri durante i primi giorni della procedura di evacuazione²⁵.

Quanto alla sorveglianza delle frontiere esterne delle zone di sovranità, l'amministrazione delle zone di sovranità effettua regolari controlli marittimi lungo le frontiere marittime. In materia di asilo, il memorandum d'intesa tra i due paesi delega alla Repubblica di Cipro la responsabilità di esaminare le domande di asilo inoltrate da coloro che entrano per la prima volta nell'isola di Cipro attraverso le zone di sovranità. La Repubblica di Cipro è peraltro competente ad esaminare le domande di asilo inoltrate da tutti coloro che entrano nelle zone della Repubblica di Cipro sotto il controllo delle autorità cipriote attraverso la zona orientale di sovranità²⁶. Alla Repubblica di Cipro non sono state delegate altre funzioni connesse.

Non sono state riscontrate irregolarità per quanto riguarda l'attuazione delle disposizioni di cui alla sezione IV, punto 5, dell'allegato del protocollo. Si ritengono adeguati i controlli sulle persone e le operazioni di sorveglianza delle frontiere esterne delle zone di sovranità ad opera dell'amministrazione delle zone di sovranità, così come la cooperazione con la Repubblica di Cipro.

6. ALTRI SETTORI DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA

Al di là dell'applicazione del protocollo *stricto sensu*, l'amministrazione delle zone di sovranità ha varato disposizioni in vista dell'applicazione unilaterale del diritto UE direttamente applicabile²⁷. Di conseguenza anche altre parti dell'*acquis* si applicano indirettamente alle zone di sovranità. L'ordinanza 24 dà effetto all'impegno assunto dall'amministrazione delle zone di sovranità secondo cui il diritto applicabile alla popolazione cipriota delle zone di sovranità britannica sarà quanto più possibile uguale alle leggi della Repubblica²⁸. In particolare, nell'assolvere a questo impegno di "rispecchiare" la normativa, l'amministrazione delle zone di sovranità ha adottato l'euro allo stesso momento in cui veniva adottato dalla Repubblica di Cipro (il 1° gennaio 2008)²⁹.

²³ Si veda la sezione IV, punto 3, lettera b), dell'allegato del protocollo.

²⁴ In particolare, essere in possesso di un documento di viaggio valido e di un visto valido per la Repubblica di Cipro, ove necessario.

²⁵ Secondo le informazioni fornite dall'amministrazione delle zone di sovranità, si trattava di casi urgenti. Durante la crisi libanese, tutti i cittadini non UE arrivati successivamente sono stati trasferiti al porto di Limassol nelle zone della Repubblica di Cipro sotto il controllo delle autorità cipriote e sottoposti a controlli d'immigrazione da parte delle stesse autorità.

²⁶ Si veda la sezione IV, punto 7, lettera b), dell'allegato del protocollo.

²⁷ Si veda la *European Community (Specified Measures) Ordinance 2005*, ordinanza 24 del 2005.

²⁸ Sezione 3(2) dell'accordo in forma di scambio di note, del 16.8.1960, tra il Regno Unito e la Repubblica di Cipro sull'amministrazione delle zone di sovranità britanniche (appendice O).

²⁹ Se veda il *European Community (Specified Measures) (Medals and Tokens similar to Euro coins) Order 2008*, atto pubblico 37 del 2008, pubblicato nella gazzetta n. 1518 del 10.11.2008.

7. CONCLUSIONI

Il protocollo n. 3 dell'atto di adesione del 2003 relativo alle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro, entrato in vigore il 1° maggio 2004, determina quali disposizioni del diritto dell'Unione europea si applicano alle zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia a Cipro e definisce un regime specifico per quanto riguarda l'attuazione di tali disposizioni.

In materia di dogane, imposte indirette e politica commerciale comune, l'attuazione di questa componente dell'*acquis* da parte dell'amministrazione delle zone di sovranità, nonché la relativa cooperazione con le autorità competenti della Repubblica di Cipro, è ritenuta soddisfacente. Sono stati tuttavia individuati alcuni rischi per quanto riguarda le franchigie e le esenzioni da diritti e tasse per le forniture destinate alle forze armate britanniche e al personale civile che le accompagna.

La politica agricola comune conosce un'applicazione armoniosa nelle zone di sovranità. La Repubblica di Cipro ha segnalato solo alcuni problemi minori relativi alla gestione delle domande e all'esecuzione dei controlli sul posto.

L'applicazione delle disposizioni del protocollo in materia veterinaria e fitosanitaria, ritenuta soddisfacente, non ha creato difficoltà o problemi pratici. Nessun reclamo è stato portato all'attenzione della Commissione.

Le disposizioni in materia di sicurezza sociale sono applicate in modo efficace. Anche in questo caso, nessun reclamo è stato portato all'attenzione della Commissione.

Non sono state riscontrate irregolarità per quanto riguarda l'attuazione delle disposizioni in materia di giustizia e affari interni. I controlli sulle persone e le operazioni di sorveglianza delle frontiere esterne delle zone di sovranità ad opera dell'amministrazione delle zone di sovranità, così come la collaborazione con le autorità della Repubblica di Cipro, sono considerati adeguati.

In conclusione, il protocollo 3 dell'atto di adesione del 2003 è ritenuto uno strumento efficace ai fini dell'applicazione di alcune disposizioni del diritto dell'Unione europea nelle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro (Akrotiri e Dhekelia). La Commissione continuerà a monitorare l'attuazione del protocollo, in particolare per quanto riguarda i rischi individuati.